

Allegato 2. Istruzioni per la segnalazione delle informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate in risposta alla crisi Covid-19

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI

1. Struttura e convenzioni

1.1. Struttura

1. Il presente allegato contiene le istruzioni per i seguenti modelli dell'allegato 1 su prestiti e anticipazioni, esclusi quelli classificati come «posseduti per negoziazione», «per negoziazione» o «posseduti per la vendita», conformemente alla disciplina contabile applicabile:
 - a. panoramica delle moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE, di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 e dei nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19 (F 90.01, F 90.02, F 90.03);
 - b. informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE e oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (F 91.01, F 91.02);
 - c. prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE scadute e oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 scadute (F 91.03, F 91.04);
 - d. informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19 (F 91.05);
 - e. misure applicate in risposta alla crisi Covid-19: disaggregazione per codici NACE (F 92.01);
 - f. interessi attivi e ricavi da commissioni e compensi su prestiti e anticipazioni oggetto di misure connesse alla crisi Covid-19 e informazioni prudenziali su prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19 (F 93.01, F 93.02).

2. Le istruzioni dovrebbero essere applicate sia dagli enti che utilizzano i principi contabili nazionali (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale o GAAP nazionali) sia dagli enti che utilizzano gli International Financial Reporting Standard (IFRS) nei loro rendiconti finanziari pubblici, salvo diversamente previsto.
3. I punti di dati individuati nei modelli dovrebbero essere redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77), del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.2. Convenzioni

4. Ai fini dell'allegato 1, un punto di dati ombreggiato in grigio indica che tale punto di dati non dovrebbe essere segnalato, mentre «di cui» si riferisce a una voce che è un sottoinsieme di una categoria di attività o passività di livello superiore.

1.3. Convenzione dei segni

5. Dovrebbe essere applicata la convenzione dei segni usata nel quadro di riferimento per l'informativa finanziaria (Financial Reporting Framework, FINREP) seguendo le istruzioni indicate nell'allegato V, parte 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 680/2014 ⁽¹⁾. Pertanto, la riduzione di valore accumulata e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dovrebbero essere segnalate come dati numerici negativi.

1.4. Abbreviazioni

6. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti abbreviazioni:

- (a) «CRR»: il regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) IFRS: gli «International Financial Reporting Standards», quali definiti nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (c) «GAAP nazionali»: i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, elaborati in base alla direttiva 86/635/CEE;
- (d) «BAD»: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽²⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

- (e) «codici NACE»: i codici di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- (f) «Orientamenti dell'ABE sulle moratorie»: gli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 ⁽⁴⁾;
- (g) «NTA»: il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ EBA/GL/2020/02.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. Panoramica delle moratorie (legislative and non-legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE (F 90.01)

1.1. Considerazioni generali

7. Questo modello riguarda i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie.
8. Il modello dovrebbe fornire informazioni sul numero di debitori e sul valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, ripartite per stato della pratica (richieste/concesse). Inoltre, il modello contiene una disaggregazione per durata residua delle moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE e informazioni sul valore contabile lordo delle moratorie legislative secondo la definizione di cui agli orientamenti dell'ABE sulle moratorie.

1.2. F 90.01: PANORAMICA DELLE MORATORIE (LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE) CONFORMI AGLI ORIENTAMENTI DELL'ABE

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Numero di debitori</u> Gli enti dovrebbero segnalare il numero di richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ricevute dai singoli clienti, indipendentemente dal fatto che tali misure siano state già attuate. Gli enti dovrebbero considerare richieste multiple da parte di uno stesso cliente come una singola richiesta individuale. Qualora non sia noto il numero di richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ricevute dai clienti, dovrebbe essere segnalato un valore stimato.
0020	<u>Di cui: concesse</u> Gli enti dovrebbero segnalare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

0030	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni concessi a debitori che hanno richiesto moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che tali misure siano già state attuate o meno. Ciò dovrebbe includere le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute e attive. Il valore contabile lordo delle esposizioni soggette a moratorie sia legislative sia non legislative conformi agli orientamenti dell'ABE dovrebbe essere segnalato una sola volta a titolo di moratorie legislative. Il valore contabile lordo delle esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 dovrebbe essere segnalato una sola volta nell'ambito dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE in questo modello e non anche nel modello F 90.02. Qualora non sia noto il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni concessi a debitori che hanno il diritto di chiedere moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, dovrebbe essere segnalato un valore stimato.
0040	<u>Di cui: concesse</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono state già attuate. Questa colonna dovrebbe essere la somma delle colonne 0060-0120.
0050	<u>Di cui: moratorie legislative</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA e paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie che si basano sulla legge nazionale applicabile e che soddisfano i criteri per le moratorie generali sui pagamenti specificati nel paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Le esposizioni soggette a moratorie sia legislative sia non legislative conformi agli orientamenti dell'ABE dovrebbero essere segnalate una sola volta a titolo di moratorie legislative.

0055	<u>Di cui: soggetti a moratoria prorogata</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. In questa colonna dovrebbe essere indicato il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono state prorogate.
0060	<u>Di cui: scadute</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Dovrebbe essere segnalato il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la durata residua delle moratorie è pari a zero). Laddove le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono scadute, ma l'esposizione è ancora oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19, l'esposizione dovrebbe essere segnalata in questa colonna e nel modello F 91.03. L'esposizione non dovrebbe essere segnalata nei modelli F 90.02 e F 91.02.
0070-0120	<u>Durata residua delle moratorie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dovrebbe essere disaggregato in base alla durata residua delle moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE. La durata residua delle moratorie è il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie.

Righe	Istruzioni
0010	<u>Prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE</u> Cfr. paragrafo 10 e paragrafo 19, lettere a) e b), degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie; allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare i prestiti e le anticipazioni in relazione ai quali sono state richieste moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Tale importo comprende anche i prestiti e le anticipazioni a cui sono state effettivamente applicate le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE e segnalati nelle colonne 0020 e 0040-0120, compresi quelli con moratorie scadute (la durata residua della relativa misura è pari a zero).

	Le esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 dovrebbero essere segnalate una sola volta nell'ambito delle moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE in questo modello e non anche nel modello F 90.02.
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.
0040	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.
0050	<u>Di cui: a piccole e medie imprese</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), delle NTA.
0060	<u>Di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.

2. Panoramica di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (F 90.02)

2.1. Considerazioni generali

9. Questo modello riguarda altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Dovrebbero essere presi in considerazione tutti i tipi di misure di «forbearance» (modifiche contrattuali e/o rifinanziamento) a condizione che siano connesse alla crisi Covid-19, a meno che non si tratti di «nuovi prestiti soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19». Questi ultimi dovrebbero essere segnalati soltanto nel modello F 91.05 e nella corrispondente colonna del modello F 92.01.

10. Il modello dovrebbe fornire informazioni sul numero di debitori e sul valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19. Inoltre, il modello contiene una disaggregazione per durata residua delle altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti.

2.2. F 90.02: PANORAMICA DI ALTRE misure di «forbearance» CONNESSE ALLA CRISI COVID-19

2.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Numero di debitori</u> Gli enti dovrebbero segnalare il numero di richieste di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 ricevute dai singoli clienti, indipendentemente dal fatto che tali misure siano state effettivamente concesse. Gli enti dovrebbero considerare richieste multiple da parte di uno stesso cliente come una singola richiesta individuale.
0020	<u>Di cui: concesse</u> Gli enti dovrebbero segnalare il numero di debitori le cui richieste di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 sono già state attuate.
0030	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni concessi a debitori che hanno richiesto misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19, indipendentemente dal fatto che tali misure siano state attuate o meno. Nel caso di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19

	attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti, ciò dovrebbe includere sia le misure scadute che quelle attive. Il valore contabile lordo delle esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 dovrebbe essere segnalato una sola volta nell'ambito dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE nel modello F 90.01 e non anche in questo modello.
0040	<u>Di cui: concesse</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che sono state già attuate.
0050	<u>Di cui: scadute</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 358, lettera a), delle NTA. Soltanto nel caso di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti, si dovrebbe segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni per i quali il periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti è giunto a scadenza alla data di riferimento. Il periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti sono definiti nell'allegato V, parte 2, punto 358, lettera a), delle NTA e non sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie.
0055	<u>Di cui: oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 prorogate</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. In questa colonna dovrebbe essere indicato il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che sono state prorogate.
0060-0110	<u>Durata residua delle misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti)</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 358, lettera a), delle NTA. Il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dovrebbe essere disaggregato in base alla durata residua delle altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19. Dovrebbe essere segnalata la durata residua soltanto delle altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti.

	La durata residua di un periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti è il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione del periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti.
--	---

Righe	Istruzioni
0010	<u>Altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare tutte le misure di «forbearance» richieste/concesse dagli enti a causa della crisi Covid-19 che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie, a meno che non si tratti di «nuovi prestiti soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19».
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.

3. Panoramica dei nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19 (F 90.03)

3.1. Considerazioni generali

11. Questo modello riguarda i nuovi prestiti e anticipazioni di cui al paragrafo 15 dei presenti orientamenti che sono soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19. In caso di rifinanziamento di un debito precedente con un nuovo prestito, o in caso di riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo prestito, il nuovo prestito rilevato in bilancio dovrebbe essere segnalato in questo modello, a condizione che sia coperto da schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.

12. Il modello dovrebbe fornire informazioni sul numero di debitori e sul valore contabile lordo di tali prestiti. Inoltre, il modello contiene una disaggregazione per durata residua della garanzia pubblica. Infine, il modello richiede informazioni sui pagamenti associati alle garanzie ricevute dal garante pubblico nel corso del periodo.

3.2. F 90.03: PANORAMICA DEI NUOVI PRESTITI/ANTICIPAZIONI SOGGETTI A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA NEL CONTESTO DELLA CRISI COVID-19

3.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Numero di debitori</u> Dovrebbe essere segnalato il numero di debitori a cui sono state concesse le garanzie pubbliche.
0020	<u>Di cui: con garanzia pubblica richiamata</u> Gli enti dovrebbero segnalare il numero di debitori la cui garanzia pubblica ricevuta in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti è stata già richiamata, ma non ha ancora dato luogo a un pagamento da parte del garante.
0030	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA.
0040	<u>Di cui: con garanzia pubblica richiamata</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti per i quali è stata ricevuta una garanzia pubblica in risposta alla crisi Covid-19 e la cui garanzia è stata già richiamata, ma non ha ancora dato luogo a un pagamento da parte del garante.

0050-0080	<u>Di cui: durata residua della garanzia pubblica</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Il valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipazioni per i quali è stata ricevuta una garanzia pubblica in risposta alla crisi Covid-19 dovrebbe essere disaggregato in base alla durata residua della garanzia pubblica.
0090	<u>Pagamento ricevuto dal garante pubblico nel corso del periodo</u> Gli enti dovrebbero segnalare il pagamento ricevuto dal garante pubblico nel corso del periodo in risposta alla crisi Covid-19 in relazione ai nuovi prestiti.

Righe	Istruzioni
0010	<u>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19. Questa categoria dovrebbe includere sia i prestiti concessi a nuovi mutuatari sia i prestiti di rifinanziamento concessi a mutuatari esistenti che si configurano come nuovi prestiti.
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.

4. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE (F 91.01)

4.1. Considerazioni generali

13. Questo modello riguarda i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE.

14. Il modello fornisce una disaggregazione del valore contabile lordo e del relativo fondo a copertura perdite in base allo stato dell'esposizione (in bonis o non deteriorata e deteriorata). Inoltre, dovrebbero essere individuate in colonne separate le seguenti esposizioni, sia in bonis che deteriorate: i) esposizioni per le quali è stato concesso un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi, e ii) esposizioni oggetto di misure di «forbearance».

15. Nelle colonne che seguono dovrebbero essere fornite altre informazioni: i) per le esposizioni in bonis, gli «strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)»; ii) per le esposizioni deteriorate, quelle che costituiscono «inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni»; iii) la garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19; iv) gli afflussi nelle esposizioni deteriorate; e v) la perdita economica derivante dall'applicazione di tali misure.

4.2. F 91.01: INFORMAZIONI SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE (LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE) CONFORMI AGLI ORIENTAMENTI DELL'ABE

4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0020 e 0060.
0020	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.

0030	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di moratoria.
0040	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. articolo 47 <i>ter</i> del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.
0050	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che applicano gli IFRS.
0060	<u>Deteriorate</u> Cfr. articolo 47 <i>ter</i>, paragrafo 3, del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0070	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di moratoria.
0080	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. articolo 47 <i>ter</i> del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

0090	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 236, delle NTA.
0100	<u>Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0110 e 0150.
0110	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0120	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare la riduzione di valore accumulata e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di moratoria.
0130	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0140	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che applicano gli IFRS.
0150	<u>Deteriorate</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0160	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare la riduzione di valore accumulata e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e

	interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di moratoria.
0170	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0180	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71 e punto 236, delle NTA.
0190	<u>Garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero segnalare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.
0200	<u>Afflussi nelle esposizioni deteriorate</u> Gli afflussi dovrebbero essere segnalati su base trimestrale dall'inizio del periodo di segnalazione fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di segnalazione, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di segnalazione e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere segnalata come afflusso.
0210	<u>Perdita economica</u> Cfr. paragrafo 19, lettera d), degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie; IFRS 9.5.4.3. La perdita economica dovrebbe essere calcolata come differenza tra il valore attuale netto dei flussi di cassa contrattuali rinegoziati o modificati e il valore attuale netto dei flussi di cassa prima della concessione della misura. La perdita economica dovrebbe essere segnalata sia dagli enti che utilizzano i GAAP nazionali sia da quelli che applicano gli IFRS. Per gli enti che utilizzano gli IFRS, la perdita economica dovrebbe essere calcolata conformemente al paragrafo 5.4.3 dell'IFRS 9.

	Gli enti dovrebbero segnalare questa colonna solo nel caso in cui abbiano calcolato una perdita economica. I profitti economici calcolati non dovrebbero essere segnalati.
--	--

Righe	Istruzioni
0010	<u>Prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE</u> Cfr. paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie; allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA. Si dovrebbero segnalare i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE che sono state già attuate e non sono ancora scadute. Le esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 dovrebbero essere segnalate una sola volta in questo modello e non anche nel modello F 91.02. I prestiti e le anticipazioni non soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE dovrebbero essere segnalati nel modello F 91.02 e non in questo. I prestiti e le anticipazioni in questi due modelli si escludono a vicenda.
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.
0040	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.
0050	<u>Di cui: a piccole e medie imprese</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), delle NTA.
0060	<u>Di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.

5. Informazioni su altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (F 91.02)

5.1. Considerazioni generali

16. Questo modello copre altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Si dovrebbero prendere in considerazione tutti i tipi di misure di «forbearance» (modifiche contrattuali e/o rifinanziamento) a condizione che siano connesse alla crisi Covid-19, a meno che non si tratti di «nuovi prestiti soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19». Questi ultimi dovrebbero essere segnalati soltanto nel modello F 91.05 e nella corrispondente colonna del modello F 92.01.

17. Il modello fornisce una disaggregazione del valore contabile lordo e del relativo fondo a copertura perdite in base allo stato dell'esposizione (in bonis e deteriorata). In aggiunta, le esposizioni (in bonis e deteriorate) per le quali è stato concesso un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi dovrebbero essere identificate in colonne separate.

18. Nelle colonne che seguono dovrebbero essere fornite altre informazioni: i) per le esposizioni in bonis, gli «strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)»; ii) per le esposizioni deteriorate, quelle che costituiscono «inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni»; iii) la garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 e iv) gli afflussi nelle esposizioni deteriorate.

5.2. F 91.02: INFORMAZIONI SU ALTRI PRESTITI E ANTICIPAZIONI OGGETTO DI misure di «forbearance» CONNESSE ALLA CRISI COVID-19

5.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0020 e 0050. Ogni altro prestito oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 dovrebbe essere segnalato una sola volta, indipendentemente dal numero di misure applicate.

0020	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0030	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di tolleranza.
0040	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0050	<u>Deteriorate</u> Cfr. articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0060	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di tolleranza.
0070	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 236, delle NTA.
0080	<u>Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0090 e 0120.

0090	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0100	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare la riduzione di valore accumulata e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di tolleranza.
0110	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0120	<u>Deteriorate</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0130	<u>Di cui: con periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare la riduzione di valore accumulata e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che comportano un periodo di tolleranza per i pagamenti di capitale e interessi alla data di riferimento. Ciò si riferisce ai debitori che non hanno obblighi di pagamento durante il periodo di tolleranza.
0140	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71 e punto 236, delle NTA.
0150	<u>Garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero segnalare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i prestiti e le anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (esclusi i «nuovi prestiti soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19»). L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore

	contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.
0160	<u>Afflussi nelle esposizioni deteriorate</u> Gli afflussi dovrebbero essere segnalati su base trimestrale dall'inizio del periodo di segnalazione fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di segnalazione, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di segnalazione e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere segnalata come afflusso.

Righe	Istruzioni
0010	<u>Altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare tutte le misure di «forbearance» che sono state attuate a causa della crisi Covid-19 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Per le misure di «forbearance» attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti, si dovrebbero segnalare in questa colonna soltanto i prestiti e le anticipazioni per i quali il periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti non è ancora scaduto/a. I prestiti e le anticipazioni che sono sia soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 dovrebbero essere segnalati una sola volta nel modello F 91.01 e non anche nel modello F 91.02. I prestiti e le anticipazioni in questi due modelli si escludono a vicenda.
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.

6. Prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE scadute (F 91.03)

6.1. Considerazioni generali

19. Questo modello copre i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che eventuali altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 siano ancora attive o già scadute.

20. Il modello fornisce una disaggregazione del valore contabile lordo e del relativo fondo a copertura perdite in base allo stato dell'esposizione (in bonis e deteriorata). Inoltre, si dovrebbero identificare in colonne separate le esposizioni oggetto di misure di «forbearance», sia in bonis che deteriorate.

21. Nelle colonne che seguono dovrebbero essere fornite altre informazioni: i) per le esposizioni in bonis, gli «strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)»; ii) per le esposizioni deteriorate, quelle che costituiscono «inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni»; iii) le garanzie pubbliche ricevute nel contesto della crisi Covid-19; iv) gli afflussi nelle esposizioni deteriorate; e v) la perdita economica derivante dall'applicazione di tali misure.

6.2. F 91.03: PRESTITI E ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE (LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE) CONFORMI AGLI ORIENTAMENTI DELL'ABE SCADUTE

6.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0020 e 0050.
0020	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.

0030	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. Questa colonna dovrebbe anche includere le esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (attive o scadute).
0040	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0050	<u>Deteriorate</u> Cfr. articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0060	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. Questa colonna dovrebbe anche includere le esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (attive o scadute).
0070	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 236, delle NTA.
0080	<u>Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0090 e 0120.
0090	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0100	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.

0110	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0120	<u>Deteriorate</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0130	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0140	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71 e punto 236, delle NTA.
0150	<u>Garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero segnalare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.
0160	<u>Afflussi nelle esposizioni deteriorate</u> Gli afflussi dovrebbero essere segnalati su base trimestrale dall'inizio del periodo di segnalazione fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di segnalazione, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di segnalazione e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere segnalata come afflusso.

0170	<u>Perdita economica</u> Cfr. paragrafo 19, lettera d), degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie; IFRS 9.5.4.3. La perdita economica dovrebbe essere calcolata come differenza tra il valore attuale netto dei flussi di cassa contrattuali rinegoziati o modificati e il valore attuale netto dei flussi di cassa prima della concessione della misura. La perdita economica dovrebbe essere segnalata sia dagli enti che utilizzano i GAAP nazionali sia da quelli che utilizzano gli IFRS. Per gli enti che utilizzano gli IFRS, la perdita economica dovrebbe essere calcolata conformemente al paragrafo 5.4.3 dell'IFRS 9. Gli enti dovrebbero segnalare questa colonna soltanto nei casi in cui abbiano calcolato una perdita economica. I profitti economici calcolati non dovrebbero essere segnalati.
------	--

Righe	Istruzioni
0010	<u>Prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute</u> Cfr. paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie; allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare i prestiti e le anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE che hanno una durata residua pari a zero (scadute). I prestiti e le anticipazioni dovrebbero essere segnalati a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della moratoria. Laddove le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono scadute, le esposizioni dovrebbero essere segnalate anche nel modello F 90.01 nella colonna corrispondente. Le esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti) anch'esse scadute dovrebbero essere segnalate soltanto anche in questo modello e non anche nel modello F 91.04.
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.

0040	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.
0050	<u>Di cui: a piccole e medie imprese</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), delle NTA.
0060	<u>Di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.

7. Altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti) scadute (F 91.04)

7.1. Considerazioni generali

22. Questo modello copre le altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti che sono scadute alla data di riferimento e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie. Le esposizioni che sono sia soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE scadute sia oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti) anch'esse scadute dovrebbero essere segnalate una sola volta nel modello F 91.03 e non anche in questo modello. Se la moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE non è scaduta, ma l'altra misura di «forbearance» connessa alla crisi Covid-19 (periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti) è scaduta, l'esposizione dovrebbe essere comunque segnalata nel modello F 91.01.

23. Il modello fornisce una disaggregazione del valore contabile lordo e dei relativi fondi a copertura perdite in base allo stato delle esposizioni (in bonis e deteriorate).

24. Nelle colonne che seguono dovrebbero essere fornite altre informazioni: i) per le esposizioni in bonis, gli «strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)»; ii) per le esposizioni deteriorate, quelle che costituiscono «inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni»; iii) la garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19; iv) gli afflussi nelle esposizioni deteriorate; e v) la perdita economica derivante dall'applicazione di tali misure.

7.2. F 91.04: ALTRI PRESTITI E ANTICIPAZIONI OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE» CONNESSE ALLA CRISI COVID-19 (PERIODO DI TOLLERANZA/MORATORIA SUI PAGAMENTI) SCADUTE

7.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0020 e 0040.

0020	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0030	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0040	<u>Deteriorate</u> Cfr. articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0050	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 236, delle NTA.
0060	<u>Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0070 e 0090.
0070	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0080	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0090	<u>Deteriorate</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.

0100	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71 e punto 236, delle NTA.
0110	<u>Garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero segnalare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per gli altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 scadute. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.
0120	<u>Afflussi nelle esposizioni deteriorate</u> Gli afflussi dovrebbero essere segnalati su base trimestrale dall'inizio del periodo di segnalazione fino alla data di riferimento. Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di segnalazione, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di segnalazione e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere segnalata come afflusso.

Righe	Istruzioni
0010	<u>Altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 (periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti) scadute</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 32, e parte 2, punto 358, lettera a), delle NTA. Gli enti dovrebbero segnalare i prestiti e le anticipazioni oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 attuate sotto forma di periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti che hanno una durata residua pari a zero (scadute). I prestiti e le anticipazioni dovrebbero essere segnalati a partire dal primo giorno successivo alla scadenza della misura di «forbearance». Laddove le misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 sono scadute, le esposizioni dovrebbero essere segnalate anche nel modello F 90.02 nella categoria corrispondente.

0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.

8. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19 (F 91.05)

8.1. Considerazioni generali

25. Questo modello copre i nuovi prestiti e anticipazioni di cui al paragrafo 15 dei presenti orientamenti che sono soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19. In caso di rifinanziamento di un debito precedente con un nuovo prestito, o in caso di riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo prestito, il nuovo prestito riconosciuto in bilancio dovrebbe essere segnalato in questo modello a condizione che sia coperto da uno schema di garanzia pubblica connesso alla crisi Covid-19.

26. Il modello fornisce una disaggregazione del valore contabile lordo e del relativo fondo a copertura perdite in base allo stato dell'esposizione (in bonis e deteriorata). Inoltre, si dovrebbero identificare in colonne separate le esposizioni in bonis e deteriorate oggetto di misure di «forbearance». Laddove i nuovi prestiti garantiti sono stati concessi per rifinanziare un precedente contratto di debito, la classificazione delle esposizioni dovrebbe essere valutata conformemente all'articolo 47 ter del CRR e all'allegato V, parte 2, punti da 240 a 268, nelle NTA.

27. Nelle colonne che seguono dovrebbero essere fornite altre informazioni: i) per le esposizioni in bonis, gli «strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)»; ii) per le esposizioni deteriorate, quelle che costituiscono «inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni»; iii) l'importo della garanzia pubblica relativa ai prestiti e alle anticipazioni; iv) gli afflussi nelle esposizioni deteriorate; e v) gli afflussi collegati ai nuovi prestiti.

8.2. F 91.05: INFORMAZIONI SU NUOVI PRESTITI/ANTICIPAZIONI SOGGETTI A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA NEL CONTESTO DELLA CRISI COVID-19

8.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Valore contabile lordo</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0020 e 0050.

0020	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0030	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento in bonis che si configura come misura di «forbearance».
0040	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0050	<u>Deteriorate</u> Cfr. articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 213 a 239, delle NTA.
0060	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento deteriorata che si configura come misura di «forbearance».
0070	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 236, delle NTA.
0080	<u>Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Gli importi segnalati in questa colonna corrispondono alla somma degli importi segnalati nelle colonne 0090 e 0120.
0090	<u>In bonis</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.

0100	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il fondo a copertura perdite del nuovo contratto («rifi naziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifi naziamento in bonis che si configura come misura di «forbearance».
0110	<u>Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)</u> Cfr. IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Questa colonna dovrebbe essere segnalata soltanto dagli enti che utilizzano gli IFRS.
0120	<u>Deteriorate</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA.
0130	<u>Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il fondo a copertura perdite del nuovo contratto («rifi naziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifi naziamento deteriorata che si configura come misura di «forbearance».
0140	<u>Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni</u> Cfr. allegato V, parte 2, punti da 69 a 71 e punto 236, delle NTA.
0150	<u>Garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero segnalare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

0160	<u>Afflussi nelle esposizioni deteriorate</u> Gli afflussi dovrebbero essere segnalati su base trimestrale dall’inizio del periodo di segnalazione fino alla data di riferimento. Per un’esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di segnalazione, l’importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell’esposizione all’inizio del periodo di segnalazione e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un’esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere segnalata come afflusso.
0170	<u>Afflussi collegati a nuovi prestiti</u> Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipazioni concessi dall’ultima data di riferimento per le segnalazioni nelle diverse categorie di prestito (indicate nelle righe).

Righe	Istruzioni
0010	<u>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, delle NTA.
0020	<u>Di cui: a famiglie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), delle NTA.
0030	<u>Di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.
0040	<u>Di cui: a società non finanziarie</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), delle NTA.
0050	<u>Di cui: a piccole e medie imprese</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), delle NTA.
0060	<u>Di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), e punto 87, lettera a), delle NTA.

9. Misure applicate in risposta alla crisi Covid-19: disaggregazione per codici NACE (F 92.01)

9.1. Considerazioni generali

28. Questo modello copre i prestiti e le anticipazioni concessi a società non finanziarie e soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE o oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19, e i nuovi prestiti e anticipazioni di cui al paragrafo 15 dei presenti orientamenti che sono soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.

29. Il modello comprende informazioni disaggregate per settore di attività economica usando i codici NACE sulla base dell'attività principale della controparte. Inoltre, si dovrebbero fornire informazioni disaggregate per codici NACE sull'importo della garanzia pubblica concessa.

30. La classificazione delle esposizioni per codici NACE dovrebbe seguire le istruzioni di cui all'allegato V, parte 2, punti 91 e 92, delle NTA.

9.2. F 92.01: MISURE APPLICATE IN RISPOSTA ALLA CRISI COVID-19: DISAGGREGAZIONE PER CODICI NACE

9.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie e soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, esclusi quelli classificati come «posseduti per negoziazione», «per negoziazione» o «posseduti per la vendita», conformemente alla disciplina contabile applicabile. Si dovrebbero segnalare soltanto i prestiti e le anticipazioni concessi a società non finanziarie e soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE che sono state attuate e non ancora scadute.
0020	<u>Valore contabile lordo di altri prestiti e anticipazioni oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19</u> Cfr. allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il valore contabile lordo di altri prestiti e anticipazioni concessi a società non finanziarie e oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19, esclusi quelli classificati come «posseduti per negoziazione»,

	«per negoziazione» o «posseduti per la vendita», conformemente alla disciplina contabile applicabile. Si dovrebbero segnalare soltanto i prestiti e le anticipazioni concessi a società non finanziarie e oggetto di misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 che sono state attuate e non sono ancora scadute, e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie.
0030	<u>Valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 34, delle NTA. Si dovrebbe segnalare il valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipazioni concessi a società non finanziarie e soggetti a schemi di garanzia pubblica, esclusi quelli classificati come «posseduti per negoziazione», «per negoziazione» o «posseduti per la vendita», conformemente alla disciplina contabile applicabile.
0040	<u>Garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19</u> Cfr. paragrafo 15 dei presenti orientamenti. Gli enti dovrebbero segnalare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 per tutti i prestiti e le anticipazioni, esclusi quelli classificati come «posseduti per negoziazione», «per negoziazione» o «posseduti per la vendita», conformemente alla disciplina contabile applicabile. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

Righe	Istruzioni
0010-0180	<u>Prestiti e anticipazioni disaggregati per codici NACE</u> Cfr. regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; allegato V, parte 1, punto 32, e parte 2, punti 91 e 92, delle NTA.
0190	<u>Totale</u> La riga 0190 è la somma delle righe 0010-0180.

10. Interessi attivi e ricavi da commissioni e compensi su prestiti e anticipazioni oggetto di misure connesse alla crisi Covid-19 (F 93.01)

10.1. Considerazioni generali

31. Questo modello copre le informazioni sui profitti o le perdite generati dai prestiti e dalle anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE o oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19, e dai nuovi prestiti e anticipazioni di cui al paragrafo 15 dei presenti orientamenti che sono soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.

10.2. F 93.01: INTERESSI ATTIVI E RICAVI DA COMMISSIONI E COMPENSI SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI OGGETTO DI MISURE CONNESSE ALLA CRISI COVID-19

10.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Periodo corrente</u> Si dovrebbe segnalare la posizione effettiva alla data di riferimento.
0020	<u>Posizione pianificata alla fine dell'esercizio</u> Gli enti dovrebbero segnalare la posizione pianificata alla fine dell'esercizio successivo, considerando gli effetti della pandemia di Covid-19. Per la data di riferimento di fine esercizio si dovrebbe segnalare la posizione pianificata per la fine dell'esercizio successivo.
0030	<u>Commento</u> Gli enti dovrebbero fornire ulteriori informazioni sulle variazioni sostanziali degli interessi attivi o dei ricavi da commissioni e compensi rispetto al periodo precedente.

Righe	Istruzioni
0010	<u>Interessi attivi su prestiti e anticipazioni oggetto di misure connesse alla crisi Covid-19</u> Cfr. allegato V, parte 2, punto 31, delle NTA. Interessi attivi, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, punto 31, delle NTA, derivanti da prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE o oggetto di altre misure di

	«forbearance» connesse alla crisi Covid-19, e da nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19.
0020	<u>Ricavi da commissioni e compensi su prestiti e anticipazioni oggetto di misure connesse alla crisi Covid-19</u> Cfr. IFRS 7.20(c); articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 4, della BAD Ricavi da commissioni e compensi, secondo la definizione di cui all'allegato V delle NTA [IFRS 7.20(c), articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 4, della BAD] derivanti da prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie (legislative e non legislative) conformi agli orientamenti dell'ABE o oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19, e da nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19.

11. Informazioni prudenziali su prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi Covid-19 (F 93.02)

11.1. Considerazioni generali

32. Questo modello copre le informazioni prudenziali su prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.

11.2. F 93.02: INFORMAZIONI PRUDENZIALI SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI SOGGETTI A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA NEL CONTESTO DELLA CRISI COVID-19

11.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<u>Importo</u> Si dovrebbe segnalare la posizione effettiva alla data di riferimento.
0020	<u>Posizione pianificata alla fine dell'esercizio</u> Gli enti dovrebbero segnalare la posizione pianificata alla fine dell'esercizio, considerando gli effetti della pandemia di Covid-19. Per le segnalazioni relative alla fine dell'esercizio, si dovrebbe segnalare la posizione pianificata alla fine dell'esercizio successivo.
0030	<u>Commento</u> Gli enti dovrebbero fornire ulteriori informazioni laddove: - le righe 0010 e 0020 non contengono lo stesso importo, vale a dire che non tutte le garanzie si configurano come garanzie reali ammissibili ai sensi del CRR; - le righe 0030 o 0060 non sono pari a 0, vale a dire che il riconoscimento della garanzia pubblica non riduce a 0 l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del prestito o dell'anticipazione in questione.

Righe	Istruzioni
0010	<u>Valore dell'esposizione di prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica non scaduti nel contesto della crisi Covid-19</u> Il valore dell'esposizione, come definito ai fini della colonna 0200 del modello C 07.00 e della colonna 0110 del modello C 08.01 dell'allegato I delle NTA, di prestiti e anticipazioni ai quali sono stati applicati schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi COVID-19 e la cui garanzia non è ancora scaduta.
0020	<u>Di cui: prestiti e anticipazioni per i quali la garanzia si configura come garanzia reale ammissibile ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi del CRR</u> Il valore dell'esposizione dei prestiti e delle anticipazioni segnalato alla riga 0010, laddove la garanzia pubblica ricevuta si configura come garanzia reale ammissibile ai fini dell'attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Se l'importo segnalato in questa riga differisce da quello segnalato nella riga 0010, si dovrebbero spiegare i motivi nella colonna 0030.
0030	<u>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tali prestiti e anticipazioni</u> L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, come determinato ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, del CRR, dei prestiti e delle anticipazioni segnalati nella riga 0020. Se l'importo segnalato in questa riga non è pari a 0, si dovrebbero spiegare i motivi nella colonna 0030.
0040	<u>Di cui: prestiti e anticipazioni ristrutturati al fine di applicare tali garanzie</u> Il valore dell'esposizione dei prestiti e delle anticipazioni segnalati nella riga 0010 che non erano inizialmente coperti dalla garanzia pubblica e che sono stati dunque ristrutturati allo scopo di diventare ammissibili.
0050	<u>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tali prestiti e anticipazioni (prima della ristrutturazione)</u> L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, come determinato ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, del CRR, dei prestiti e delle anticipazioni segnalati nella riga 0040, prima della ristrutturazione.

0060	<u>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tali prestiti e anticipazioni</u> L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, come calcolato ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, del CRR, dei prestiti e delle anticipazioni segnalati nella riga 0010. Se l'importo segnalato in questa riga non è pari a 0, si dovrebbero spiegare i motivi nella colonna 0030.
0070	<u>Valore dell'esposizione di prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica scaduti nel contesto della crisi Covid-19</u> Il valore dell'esposizione, come definito ai fini della colonna 0200 del modello C 07.00 e della colonna 0110 del modello C 08.01 dell'allegato I delle NTA, di prestiti e anticipazioni ai quali sono stati applicati schemi di garanzia pubblica nel contesto della crisi COVID-19 e la cui garanzia è già scaduta. Si dovrebbero segnalare soltanto i prestiti e le anticipazioni in relazione ai quali sono dovuti ulteriori pagamenti di capitale, interessi e/o commissioni.
0080	<u>Importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tali prestiti e anticipazioni</u> L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, come calcolato ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, del CRR, dei prestiti e delle anticipazioni segnalati nella riga 0070.